

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Il conto senza spese svizzero

Soggetto pensionato si reca spesso in Svizzera per motivi personali con soggiorni anche di qualche settimana. Dal soggetto è stato aperto un conto senza spese presso una banca di Lugano per avere il bancomat e, la stessa persona, versa periodicamente importi fra i CHF. 500/1000 e poi provvede a cambiare gli euro "senza commissioni bancarie". Manca il dossier titoli. Cosa è consigliabile fare? Cosa può rischiare?

M.L.

Risponde Stefano Loconte

La Voluntary disclosure nasce per permettere ai contribuenti che detengono attività all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, di regolarizzare la propria posizione con il Fisco. È il caso di ricordare che, fino ad oggi, non tutte le attività detenute all'estero dovevano essere indicate nel quadro RW del modello Unico. Infatti quei contribuenti che detenevano attività all'estero che non superavano la soglia dei 10.000,00 per annualità d'imposta, non erano gravati dell'obbligo di compilazione di detto quadro.

Nel caso in esame, va dunque, in prima battuta chiarito se la consistenza annua del conto corrente comportava, in capo al contribuente, l'obbligo di effettuare la comunicazione in rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale (quadro RW). Nel caso il contribuente versi nella casistica di chi ha violato la normativa sul monitoraggio fiscale, si ricorda come per proporre la domanda di collaborazione volontaria sarà necessaria la produzione di tutta la documentazione bancaria (dossier titoli, fiches delle operazioni, etc.). Si suggerisce dunque di richiedere per tempo tale documentazione al proprio istituto di credito per non rischiare di farsi invalidare la richiesta di collaborazione volontaria dall'Amministrazione Finanziaria. Si ricorda inoltre che il contribuente dovrà versare le imposte dovute (e le relative sanzioni) con riferimento ai redditi non dichiarati (i versamenti periodici, ove non giustificati, potrebbero essere considerati redditi), eventuali redditi di natura finanziaria e infine le sanzioni per mancata indicazione delle attività estere nel quadro RW.

La donazione

Se la provenienza della provvista estera è una donazione avvenuta in anno ancora accertabile (2012) sia per il monitoraggio sia per i redditi, sarebbe utile sapere come regolarizzare la posizione ai fini dei redditi e se è possibile sanare la violazione ai fini del monitoraggio attraverso la procedura di Voluntary.

W.M.

Risponde Stefano Loconte

Aderendo alla procedura di collaborazione volontaria il contribuente potrà sanare la propria posizione per quanto concerne le imposte sui redditi e le violazioni del quadro RW; viceversa non potranno essere regolarizzate le imposte di donazione e

successione.

L'Amministrazione Finanziaria dovrà essere informata - dal soggetto aderente alla Voluntary - di tutti gli investimenti e tutte le attività costituite o detenute all'estero oltre a ricevere tutti i relativi documenti e informazioni utili.

Per definire la procedura e regolarizzare così tali attività, il contribuente dovrà pagare all'erario - in un'unica soluzione o in tre rate di pari importo previa richiesta - le imposte dovute e le relative sanzioni oltre alle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW per ogni anno ancora accertabile.

La congregazione e il quadro RW

Una congregazione con sede legale in Italia detiene dei conti correnti presso lo Ior in Vaticano. Non hanno mai compilato il quadro RW. Devono aderire alla Voluntary disclosure? Se sì, come? Tramite lo Ior come intermediario? Dal 2015 in poi per essere regolari basta che compilino il quadro RW?

G.R.

Risponde Stefano Loconte

La risposta è sì. La Congregazione in oggetto, infatti, in qualità di ente non commerciale fiscalmente residente in Italia, deve certamente provvedere, ai sensi della normativa sul monitoraggio fiscale di cui al D.L. 78/2009, alla compilazione del quadro RW del modello Unico della dichiarazione dei redditi, in relazione alle proprie attività finanziarie estere, che nel caso in esame è un conto corrente detenuto presso lo IOR in Vaticano.

Pertanto, in sede di voluntary disclosure, la predetta Congregazione dovrà procedere, al fine di sanare le violazioni fiscali commesse in passato, alla regolarizzazione delle somme detenute in conto corrente presso l'Istituto per le Opere Religiose in Vaticano, mai dichiarate alle autorità fiscali italiane, mediante pagamento di una somma complessiva comprensiva delle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW, del pagamento delle imposte relative ai redditi prodotti all'estero relativamente agli anni ancora accertabili, nonché dei relativi interessi.

Infine dal periodo d'imposta 2015, la suddetta Congregazione dovrà provvedere, salvo non provveda al rimpatrio fisico delle somme oggetto di emersione, alla compilazione del Quadro RW della dichiarazione per ciò che concerne le proprie consistenze estere, nonché in ogni caso al pagamento delle imposte sui relativi redditi prodotti.

